



**DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI**

Ai membri della Camera dei Deputati - IX Commissione Trasporti

Esame delle proposte di legge recanti modifiche al Codice della strada

(C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38)

LAV, associazione riconosciuta dai Ministeri dell'Interno, della Salute e dell'Ambiente, che ha già dato un fattivo contributo a una precedente revisione del Codice della Strada per ciò che riguarda il soccorso di animali a seguito di incidente e l'utilizzo delle ambulanze veterinarie (Legge 120-2010) **sostiene la proposta di legge n.24** d'iniziativa della deputata On. Michela Vittoria Brambilla, che prevede il divieto esplicito di utilizzo di animali per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e ai servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone. LAV indica la preferenza per tale proposta piuttosto che per la proposta di legge n. 1368 d'iniziativa del deputato On. Emanuele Scagliusi, poiché quest'ultima prevede un divieto solo implicito e, comunque, al proprio art. 4, garantisce l'utilizzo di slitte per il servizio di piazza tramite cavalli nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito e, infine, non va a modificare la disciplina dell'autoservizio pubblico non di linea a trazione animale di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, con il rischio di avere, contemporaneamente, un riconoscimento esplicito di tale servizio all'art. 1 di tale Legge e un divieto implicito contenuto nel Codice della Strada.

Pur sostenendo la sopra citata proposta di legge n.24, si avanzano qui **alcuni suggerimenti di miglioria della stessa, finalizzati a un più regolare funzionamento della modifica normativa**, prima di passare a esaminare le ragioni giuridiche e fattuali alla base di tale sostegno.

In considerazione del divieto esplicito dell'utilizzo di mezzi a trazione animale per i servizi di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, la prima parte della previsione dell'art. 4, che indica la necessità di adattare i regolamenti comunali all'intervenuto divieto, appare superflua, in considerazione della superiorità della norma nazionale di divieto. Positiva, invece, **ai fini della conservazione del lavoro, la possibilità di conversione delle licenze, ma non da limitare alle sole carrozze**

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità sociale
ed ente morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

elettriche, ma anche a licenze taxi, licenze NCC, autorizzazione per noleggio auto d'epoca, anche tramite aiuti finanziari che insistano sul fondo di cui all'art. 6.

Rispetto all'art. 5, che predispose misure per la dismissione e la collocazione degli animali, **ricordando che si tratta di animali di proprietà privata**, si propone di aggiungere il divieto esplicito di macellazione degli animali dismessi dai servizi e che, in caso di cessione a terzi, si debba necessariamente rivolgersi in via preventiva alle Associazioni o enti indicati nel decreto del Ministro della Salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale e, solo in caso di mancata disponibilità di tali enti, si possa procedere alla cessione, permanendo comunque il divieto di macellazione.

Infine, appare necessario inserire un articolo che preveda sanzioni per coloro che, nonostante il divieto, perseguono nell'esercizio del servizio di piazza o servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone tramite mezzi a trazione animali, con sanzioni amministrative da euro 25.000 a euro 100.000 (sulla base delle sanzioni irrogate a chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato), aumentata da un terzo alla metà in caso di recidiva, e confisca amministrativa obbligatoria del mezzo e dell'animale, da affidare ad Associazioni o enti indicati nel decreto del Ministro della Salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, che ne facciano richiesta.

Tornando alle ragioni che giustificano il sostegno alla proposta n.24 sopra descritta e partendo dalle ragioni di diritto, si fa presente che il quadro normativo nazionale, come sopra accennato, attualmente prevede la trazione animale per gli autoservizi pubblici non di linea sulla base della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i. la quale, al proprio art. 1, li inserisce tra i possibili mezzi utilizzabili nel servizio di taxi o di noleggio e sulla base del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada e s.m.i, il quale, al proprio art. 70, autorizza i Comuni a rilasciare a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità sociale
ed ente morale



**DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI**

Giova precisare come entrambe le norme, attualmente vigenti, **non contengano alcun obbligo circa la necessità di prevedere simili servizi tramite mezzi a trazioni animale**, ma solo che vi sia la possibilità di tale previsione. In particolare, la competenza circa la regolamentazione di tali servizi spetta agli enti locali su linee guida regionali, ai sensi dell'art. 4 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. Inoltre, all'art. 5, la medesima Legge prevede che siano i Comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, a stabilire: *“a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”*. Inoltre, l'art. 70 del Codice della strada, oltre a prevedere, come detto, che *“I Comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale”*, stabilisce anche che, nel caso in cui il Comune decide di rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, suddetto servizio dovrà svolgersi nell'area comunale e *“i Comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali”*.

Dato tale quadro normativo nazionale, **la quasi totalità dei Comuni a non aver previsto alcun numero di veicoli a trazione animale per gli autoservizi pubblici non di linea**, oppure ne ha previsto un numero pari a zero, di fatto già non consentendo il servizio taxi o noleggio tramite mezzi a trazione animale.

Una simile posizione è, solitamente, dovuta a posizioni che esprimono preoccupazioni per i numerosi incidenti nei quali i veicoli a trazione animale sono coinvolti, **identificando quindi una questione di sicurezza e incolumità pubblica** oltre che per contrarietà alla sofferenza degli animali, a differenza, ad esempio, dei Comuni che non prevedono natanti da adibire a tali autoservizi, scelta da addebitare, principalmente, a caratteristiche geografiche del territorio comunale.

D'altronde, anche dal punto di vista normativo, l'attenzione per la tutela degli animali risulta in continua crescita. A partire dalla

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità sociale
ed ente morale



**DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI**

Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata presso la sede UNESCO a Parigi nel 1978, fino ad arrivare alla riforma del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea del 2013, al cui art. 13 viene riconosciuta la natura degli animali quali esseri senzienti e ne viene, dunque, disposta l'importanza del relativo benessere, abbiamo assistito a una vera e propria escalation normativa di crescente tutela verso tali animali, evoluzione che non accenna a fermarsi. Anche in ambito italiano tale evoluzione normativa, tanto a livello locale, quanto a livello nazionale, risulta tuttora in corso, anche dopo la rivoluzione derivante dall'introduzione, da parte della Legge 189 del 2004, del Titolo IX *bis* del codice penale, "*Dei delitti contro il sentimento degli animali*". Tale titolo ha introdotto, tra gli altri, i reati di uccisione e maltrattamento di animali e la medesima legge ha anche introdotto il reato di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttive di gravi sofferenze. Si tratta di reati a più riprese contestati a coloro che operano i suddetti servizi pubblici non di linea e servizi di piazza tramite mezzi a trazione animale.

La cessazione, a livello nazionale e non limitata alla buona volontà dei singoli Comuni, dei pericolosi, obsoleti ed etologicamente insostenibili servizi pubblici non di linea e servizi di piazza tramite mezzi a trazione animale si iscrive appieno in tale solco.

Dal punto di vista fattuale, il sostegno alla proposta di legge n.24 nasce **anche dall'elevatissimo numero di incidenti nei quali risultano coinvolti veicoli a trazione animale**. A puro titolo esemplificativo, negli ultimi dieci anni, **nelle poche decine di città e località dove risulta esservi il servizio pubblico non di linea a trazione animale, e quindi con una percentuale davvero impressionante**, vi sono stati ben 8 incidenti a Roma, con 2 cavalli deceduti, 3 persone ferite, un cavallo ferito, 4 cavalli stramazati al suolo; 3 incidenti a Firenze, con un cavallo ferito e 2 cavalli stramazati al suolo; 4 incidenti a Palermo, con un cavallo deceduto, una persona ferita, 2 cavalli stramazati a terra di cui uno feritosi, un cavallo imbizzarrito che ha provocato danni ad autovetture; un incidente a Rimini, con una persona ferita; uno a Sorrento, con una persona ferita; uno a Lucca, con 2 persone ferite; uno a Milano con 2 persone ferite, di cui una gravemente; uno a

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità sociale
ed ente morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Montespertoli (Firenze) con ben 10 persone ferite; uno a Cagliari, con 2 cavalli feriti; uno a San Donato di Lecce, con una persona deceduta; uno a Fié allo Sciliar (Bolzano), con una persona deceduta; uno a Francavilla Fontana (Brindisi), con 5 persone ferite, di cui 2 gravi e il cavallo con una zampa fratturata; uno a Rimini, con una persona ferita gravemente. In totale, dunque, ben 25 incidenti conosciuti, che hanno visto il decesso di 2 persone, il ferimento di 26 persone, il decesso di 3 cavalli e il ferimento di 6 cavalli, senza contare gli stramazzamenti al suolo degli animali.

Sulle competizioni sportive con animali su strada, si avanzano inoltre le seguenti proposte di modifica del Decreto legislativo 285 del 1992:

-all'art. 9 (competizioni sportive su strada) le parole: "sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali" vanno modificate in: "sono vietate le competizioni con veicoli o animali".

Ratio: le corse clandestine non possono essere paragonate ad attività sportiva.

-al successivo comma 8 eliminare le parole "o con animali".

Ratio: le corse clandestine di animali, vista la loro pericolosità sociale e il loro potenziale criminale non possono essere punite con una mera sanzione amministrativa, oltretutto ridicola.

-sempre all'art. 9, dopo il comma 8-bis aggiungere: "8-ter [8-bis Chiunque organizza una competizione tra animali indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquemila ad euro cinquantamila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue il sequestro e la successiva confisca degli animali coinvolti."

Ratio: le corse clandestine di cavalli rappresentano un business illegale enorme, con relativo corollario di scommesse clandestine e riciclo di denaro. Non è un caso che la criminalità organizzata ha individuato proprio nelle corse clandestine un solido business. In alcune regione si tratta di una vera e propria emergenza che non trova una puntuale risposta sul piano sanzionatorio.

A disposizione per ogni necessario approfondimento, attendiamo fiduciosi le vostre decisioni.

Gianluca Felicetti

Presidente

Nadia Zurlo

Resp.le naz. LAV Area equidi

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità sociale
ed ente morale

4 marzo 2019